



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Delibera n. 1312/2025/IV

Bando n. 2 /2025

BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI DIVERSO INCARICO, RISERVATO AI COMPONENTI IN SERVIZIO NELLE CORTI DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO PER LA COPERTURA DEI POSTI VACANTI DI GIUDICE DELLE CORTI DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO.

Il Consiglio, nella seduta **dell'11.11.2025**, composto come da verbale in pari data;

Sentito il Relatore, Consigliere Giulio Corsini;

Visto il decreto legislativo 31.12.1992, n. 545 e ss.mm.ii.;

Richiamato l'art. 11, co. 2, del citato decreto legislativo 31.12.1992 n. 545, come modificato dall'art. 1, co. 1, lettera n) numero 2.2), della legge 31.08.2022, n. 130, in cui è previsto che i magistrati tributari di cui all'art. 1-bis, co. 2, e i giudici tributari del ruolo unico di cui al co. 1, indipendentemente dalle funzioni svolte, cessano dall'incarico, in ogni caso, al compimento del settantesimo anno di età;

Richiamato l'art. 8, co. 1, della legge 31.08.2022, n. 130, come modificato dall'art. 1, comma 140, lettera c) della legge 30.12.2024 n. 207, in cui è previsto che l'art. 1, co. 1, lettera n) numero 2.2), si applica a decorrere dal 1° gennaio 2029. Fino al 31 dicembre 2028 i componenti delle Corti di Giustizia Tributaria di primo e secondo grado, indipendentemente dalle funzioni svolte, cessano dall'incarico in ogni caso:

- a) il 1° gennaio 2026 qualora abbiano compiuto settantatré anni di età entro il 31 dicembre 2025, ovvero al compimento del settantatreesimo anno di età nel corso dell'anno 2026;
- b) il 1° gennaio 2027 qualora abbiano compiuto settantadue anni di età entro il 31 dicembre 2026, ovvero al compimento del settantaduesimo anno di età nel corso dell'anno 2027;
- c) il 1° gennaio 2028 qualora abbiano compiuto settantuno anni di età entro il 31 dicembre 2027, ovvero al compimento del settantunesimo anno di età nel corso dell'anno 2028;

Ritenuto che la previsione di cui all' articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 31.12.1992 n. 545 e ss.mm.ii., debba essere limitata alla disciplina dei trasferimenti per mobilità e non ad un concorso interno per l'avanzamento, in conformità alla sentenza del Consiglio di Stato n. 3151 dell'11 aprile 2017;

Richiamato l'art. 11, co. 4-bis, del decreto legislativo 31.12.1992 n. 545 e ss.mm.ii., in cui è previsto: *“l'assegnazione del medesimo incarico o di diverso incarico per trasferimento dei componenti delle Corti di Giustizia Tributaria di primo e secondo grado in servizio è disposta, salvo giudizio di demerito, sulla base dei punteggi stabiliti dalla Tabella F allegata al presente decreto. Il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, in caso di vacanza nei posti di presidente, di presidente di sezione, di vicepresidente di sezione e di componente presso una sede giudiziaria di corte di giustizia tributaria, provvede a bandire, almeno una volta l'anno e con priorità rispetto alle procedure concorsuali di cui all'articolo 4 e a quelle per diverso incarico, interPELLI per il trasferimento dei giudici che ricoprono la medesima funzione o una funzione superiore”*;

Dato atto che il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria in data 27.02.2024 ha deliberato l'approvazione di n. 8 bandi di interpello per l'assegnazione del medesimo incarico per trasferimento dei Presidenti, Presidenti di Sezione, Vicepresidenti di Sezione e Giudici, delle Corti di Giustizia Tributaria di primo e secondo grado in servizio, i cui esiti sono stati deliberati in data 01.10.2024, con la nomina dei candidati vincitori;

Ritenuto di procedere alla copertura dei posti di Giudice di Corte di Giustizia Tributaria di primo e secondo grado rimasti vacanti all'esito dei bandi per trasferimento dei giudici tributari indetti con delibere del Consiglio n. 354 e n. 355 del 27.02.2024;

Richiamato l'art. 11, co. 4-ter, lettera c), del citato decreto legislativo 31.12.1992 n. 545 e ss.mm.ii., in cui è previsto che la scelta fra gli aspiranti è adottata dal Consiglio di Presidenza, salvo giudizio di demerito del candidato, secondo i criteri di valutazione ed i punteggi stabiliti dalla Tabella F e nel caso di parità di punteggio, della maggiore anzianità anagrafica;

Vista la disposizione di cui all'art. 11, co. 5, del decreto legislativo 31.12.1992 n. 545 e ss.mm.ii., in cui è previsto che *“il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria esprime giudizio di demerito ove ricorra una delle seguenti condizioni:*

- a) *Sanzione disciplinare irrogata al candidato nel quinquennio antecedente la data di scadenza della domanda per l'incarico per il quale concorre;*
- b) *Rapporto annuo pari o superiore al 60 per cento tra il numero dei provvedimenti depositati oltre il termine di trenta giorni a decorrere dalla data di deliberazione e il totale dei provvedimenti depositati dal singolo candidato”*;

Ritenuto che il rapporto annuo fra il numero dei provvedimenti depositati oltre trenta giorni dalla data della deliberazione ed il numero totale dei provvedimenti depositati, debba essere computato con riferimento all'anno antecedente alla data di scadenza dei termini per la partecipazione al concorso, e in tutte le Corti di Giustizia Tributaria ove il candidato ha esercitato le proprie funzioni, precisando che *con il termine “provvedimento”* debba intendersi la sentenza *e con il termine “deposito”* debba intendersi la data di trasmissione della minuta della sentenza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n. 445 e ss.mm.ii., recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30.6.2003, n. 196, - «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27.4.2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;

Visto l'art. 1, co. 353 della legge 24.12.2007, n. 244;

Visto il decreto del Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 11.4.2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25.10.2008, n. 251, e, in particolare, le tabelle A e B, allegate al medesimo decreto, con le quali è stato rideterminato il numero delle sezioni e i corrispondenti organici delle Commissioni Tributarie Regionali e Provinciali;

Vista la Risoluzione n. 6 del 06.11.2012 relativa ai criteri per la individuazione dell'anzianità di servizio dei componenti delle Commissioni Tributarie;

Vista la Risoluzione n. 4 del 25.10.2016 con la quale sono state integrate e sostituite le Risoluzioni n. 4 del 17.07.2012, e n. 6 del 06.11.2012, relative ai criteri per l'individuazione dell'anzianità di servizio dei componenti delle Commissioni Tributarie;

Ritenuto possibile lo scorrimento della graduatoria sino al Decreto Ministeriale di nomina e comunque non oltre 12 mesi dalla pubblicazione della stessa, ovvero dalla pubblicazione in data antecedente di un successivo bando di concorso interno, come previsto dalla Risoluzione n. 10 del 21.10.2014;

Ritenuto altresì che lo scorrimento della graduatoria sia effettuato nel rispetto dell'ordine, tenuto conto delle preferenze espresse, e dei posti assegnati secondo le disponibilità al momento in cui la graduatoria è divenuta valida ed efficace, per cui non è possibile disporre consequenziali cambi di posto ad libitum, al verificarsi di ogni singola rinuncia o altro impedimento alla nomina fino al definitivo "assestamento", in un tempo indeterminato, della graduatoria (cfr: Sentenza TAR Lazio n. 04258 del 29 gennaio 2020);

Ritenuta preclusa la partecipazione al bando dei giudici e magistrati tributari sospesi dall'incarico per i motivi di cui all'articolo 8, co. 1, lettera a) e lettera b) del decreto legislativo n. 545/1992 e ss.mm.ii., giusta Risoluzione n. 11 del 30.11.2010, ivi inclusi i titolari della carica di Sindaco del Comune, come riconosciuto dal Consiglio di Stato con Sentenza n. 05065 del 28.05.2024;

Vista la Risoluzione n. 3 del 03.05.2005 che disciplina i criteri di controllo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione prodotte ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e ss.mm.ii., dai candidati nelle procedure concorsuali per la nomina di Giudice, Vicepresidente di Sezione, Presidente di Sezione e Presidente nelle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali;

Richiamato il decreto del Presidente della Repubblica 26.7.1976, n. 752 e ss.mm.ii.;

Visto lo schema di domanda-dichiarazione sostitutiva di atto notorio e certificazione (Allegato n. 1) per la partecipazione al concorso;

DELIBERA

BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI DIVERSO INCARICO, RISERVATO AI COMPONENTI IN SERVIZIO NELLE CORTI DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO PER LA COPERTURA DEI POSTI VACANTI DI GIUDICE DELLE CORTI DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO.

Art. 1

POSTI A CONCORSO

a) Con il presente bando è indetto un concorso per l'assegnazione di diverso incarico per la copertura dei seguenti posti vacanti:

n. 346 posti di Giudice nelle seguenti Corti di Giustizia Tributaria di primo grado:

SEDI E NUMERO POSTI GIUDICE CORTI DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO							
AGRIGENTO	11	ANCONA	2	AREZZO	1	AVELLINO	4
BARI	11	BENEVENTO	4	BERGAMO	4	BIELLA	3
BRESCIA	3	BRINDISI	1	CALTANISSETTA	2	CAMPOBASSO	1
CASERTA	19	CATANIA	32	CATANZARO	4	COSENZA	20
CREMONA	1	CROTONE	8	ENNA	1	FERRARA	1
FIRENZE	1	FOGGIA	11	FROSINONE	1	GENOVA	1
GORIZIA	1	GROSSETO	2	BOLZANO I	2	TRENTO I	1

L'AQUILA	3	LA SPEZIA	2	LATINA	6	LECCE	2
LECCO	1	LODI	1	LUCCA	2	MANTOVA	3
MESSINA	7	MILANO	3	MODENA	1	NAPOLI	35
NOVARA	3	NUORO	3	PALERMO	7	PARMA	1
PERUGIA	4	PESARO	1	PESCARA	2	PISA	1
POTENZA	3	PRATO	1	RAGUSA	5	REGGIO CALABRIA	29
RIETI	1	RIMINI	1	ROMA	4	SALERNO	12
SASSARI	5	SAVONA	3	SIRACUSA	11	SONDRIO	1
TARANTO	5	TERAMO	1	TERNI	1	TORINO	2
TRIESTE	3	VARESE	2	VENEZIA	2	VERONA	2
VIBO VALENTIA	9	VICENZA	1	VITERBO	1		

n. 175 posti di Giudice nelle seguenti Corti di Giustizia Tributaria di secondo grado:

SEDI E NUMERO POSTI GIUDICE CORTI DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO							
ABRUZZO	2	CALABRIA	23	CAMPANIA	24	EMILIA ROMAGNA	1

TRENTO II	2	LAZIO	17	LIGURIA	9	LOMBARDIA	10
MARCHE	5	MOLISE	3	PIEMONTE	2	PUGLIA	10
SARDEGNA	4	SICILIA	60	VALLE D'AOSTA	1	VENETO	2

- b) il concorso è riservato ai componenti in servizio nelle Corti di Giustizia Tributaria di primo e di secondo grado, titolari di incarico attribuito con formale provvedimento di nomina – D.P.R./D.M.;
- c) è approvato lo schema di domanda–dichiarazione sostitutiva di atto notorio e di certificazione (Allegato n. 1) per la partecipazione al concorso di cui alla lettera a), comprensivo della dichiarazione per la valutazione del servizio prestato nelle Commissioni Tributarie – Corti di Giustizia Tributaria – Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, e della dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'art. 8 del decreto legislativo 31.12.1992 n. 545 e ss.mm.ii.. La domanda di partecipazione equivale a dichiarazione di disponibilità a ricoprire gli incarichi indicati presso le sedi scelte;
- d) il punteggio per il servizio prestato nelle Corti di Giustizia Tributaria di primo e secondo grado, per anno o frazione di anno superiore a sei mesi, è attribuito sulla base della Tabella "F" di cui al decreto legislativo 31.12.1992 n. 545 e ss.mm.ii.;
- e) il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria avrà cura di portare a conoscenza di tutti i componenti delle Corti di Giustizia Tributaria in servizio, il presente bando con la precisazione che i termini e le condizioni di partecipazione sono rinvenibili anche nel sito del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, "www.giustizia-tributaria.it" nella sezione "PUBBLICITA' LEGALE" e "CONCORSI".

La domanda, comprensiva delle dichiarazioni di cui alla lettera c), inviata secondo le modalità disciplinate all'art. 4 del presente bando, si intende sottoscritta.

Art. 2

REQUISITI DI AMMISSIONE E DI NOMINA

Possono concorrere:

- per l'incarico di **Giudice di Corte di Giustizia Tributaria di primo grado**:
- a) i componenti in servizio nelle Corti di Giustizia Tributaria di primo e di secondo grado, titolari di incarico di Presidente, Presidente di Sezione e Vicepresidente di Sezione;

- b) i componenti in servizio nelle Corti di Giustizia Tributaria di secondo grado titolari di incarico di Giudice;
- per l'incarico di **Giudice di Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado**:
 - a) i componenti in servizio nelle Corti di Giustizia Tributaria di primo e di secondo grado, titolari di incarico di Presidente, Presidente di Sezione e Vicepresidente di Sezione;
 - b) i componenti in servizio nelle Corti di Giustizia Tributaria di primo grado titolari di incarico di Giudice.

I candidati che concorrono per la sede di Bolzano devono essere in possesso dell'attestato di bilinguismo relativo alla conoscenza della lingua italiana e tedesca disciplinato dall'art. 4, co. 3, numero 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26.07.1976, n. 752, modificato con il decreto legislativo 14.05.2010, n. 86.

Art. 3

ACCERTAMENTO REQUISITI DI AMMISSIONE, DI NOMINA E CAUSE DI ESCLUSIONE

I requisiti di ammissione di cui all'art. 2 del bando debbono essere posseduti, pena l'esclusione, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione.

I dati dichiarati saranno sottoposti ai controlli previsti dall'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n. 445, e secondo le modalità decise nella Risoluzione n. 3/2005 del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria.

Saranno esclusi dalla partecipazione al concorso:

- i candidati la cui domanda non verrà inoltrata nei modi e nei tempi previsti nel presente bando;
- i candidati che partecipano per la sede di Bolzano e che non sono in possesso dell'attestato di bilinguismo relativo alla conoscenza della lingua italiana e tedesca previsto dall'art. 4, co. 3, numero 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26.07.1976, n. 752, modificato con il decreto legislativo 14.05.2010, n. 86;
- i candidati che propongono domanda e dichiarano disponibilità a ricoprire il medesimo incarico di cui sono già titolari, presso altra sede;
- i candidati sospesi dal servizio;
- i candidati che sono stati revocati o destituiti dall'incarico.

I requisiti di ammissione e l'insussistenza delle cause di esclusione devono permanere per tutta la durata della procedura concorsuale, dalla presentazione della domanda al perfezionamento della nomina con Decreto Ministeriale, pena l'esclusione.

Art. 4

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

a) La domanda di partecipazione al concorso, con cui il candidato dichiara la propria disponibilità a ricoprire gli incarichi indicati presso le sedi scelte, deve essere presentata, a pena di esclusione, per via telematica, a decorrere dalle ore 8:00 del 17 novembre 2025 e fino alle ore 12:00 del 17 dicembre 2025 utilizzando l'applicazione informatica dedicata, collocata sul sito internet istituzionale del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria "www.giustizia-tributaria.it", seguendo le istruzioni dettagliate che saranno ivi rese disponibili mediante pubblicazione entro i termini di apertura della procedura telematica per la partecipazione.

L'accesso all'applicazione informatica sarà effettuato esclusivamente tramite uno dei seguenti sistemi di autenticazione alternativi:

- Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID);
- Carta di identità elettronica (CIE);
- Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

Il candidato potrà concorrere al massimo per n. 5 posti fra tutti quelli previsti nel presente bando, indicandone l'ordine di preferenza.

b) Il candidato deve compilare la domanda-dichiarazione sostitutiva di atto notorio e di certificazione di cui all'art. 1, lett. c), comprensiva della dichiarazione per la valutazione del servizio prestato nelle Commissioni tributarie – Corti di Giustizia Tributaria- Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, e della dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 8 del D.Lgs. 31.12.1992, n. 545 e ss.mm.ii.

La domanda di partecipazione (*Allegato n. 1*) deve essere compilata in tutte le sue parti, secondo quanto indicato nella procedura telematica, e deve includere obbligatoriamente:

- Dati anagrafici e codice fiscale.
- E-mail istituzionale e PEC.
- Recapito telefonico.
- Dichiarazione di essere in servizio, titolare di incarico, alternativamente, di Giudice, Vicepresidente di Sezione, Presidente di Sezione, Presidente, di Corte di Giustizia Tributaria di primo o secondo grado, Consigliere del CPGT.
- Data iniziale (*giorno, mese ed anno*) e finale (*giorno, mese ed anno*) di ogni periodo di servizio svolto con incarichi diversi. La data iniziale è riferita alla data D.P.R. / Decreto Ministeriale di nomina. La data finale per l'incarico attualmente ricoperto coincide con la data di scadenza di presentazione della domanda di partecipazione.

Sono indicati esclusivamente i periodi di servizio attinenti alle funzioni svolte in quanto titolare di incarico attribuito con decreto del Presidente della Repubblica o Ministeriale.

- Per i candidati che intendono partecipare per la sede di Bolzano, la dichiarazione di possesso dell'attestato di bilinguismo relativo alla conoscenza della lingua italiana e tedesca disciplinato dall'art. 4, co. 3, numero 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26.07.1976, n. 752 e ss.mm.ii.
- Dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'art. 8 del D.Lgs. 31.12.1992 e ss.mm.ii.

E' facoltà del candidato di indicare un ulteriore indirizzo di posta elettronica ordinaria diverso dalla posta elettronica istituzionale (e mail secondaria).

Alla domanda, avente valore di dichiarazione sostitutiva di atto notorio/certificazione per quanto ivi dichiarato, deve essere allegata copia di un documento di identità o di riconoscimento equipollente in corso di validità, secondo le istruzioni che saranno pubblicate.

La data di presentazione per via telematica della domanda di partecipazione alla selezione è certificata dal sistema informatico che attribuirà alla stessa un numero identificativo che, unitamente al codice concorso indicato nell'applicazione informatica, dovrà essere specificato per qualsiasi comunicazione successiva.

Una volta inviata la domanda non è possibile correggerla o modificarla ma, entro il termine ultimo previsto per la presentazione delle domande, è possibile inviarne una nuova. La nuova domanda annulla e sostituisce la precedente. Sarà ritenuto valido sempre e soltanto l'ultimo invio.

Allo scadere del termine utile per la presentazione, il sistema non permetterà più l'accesso e l'invio del modulo elettronico di domanda.

Art. 5

ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

TABELLA "F" decreto legislativo n. 545/1992 e ss.mm.ii.

(Punteggio dei servizi prestati nelle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado per anno o frazione di anno superiore a sei mesi)

CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA	FUNZIONI SVOLTE	Punteggio per anno o frazione di anno superiore a sei mesi
Corte di Giustizia Tributaria di primo grado e di primo grado di Trento e Bolzano (dopo il 1° aprile 1996)	Giudice	1,50
	Vice Presidente di Sezione	2,00
	Presidente di Sezione	2,50
	Presidente di Commissione	3,50

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado e di secondo grado di Trento e Bolzano (dopo il 1° aprile 1996) nonché Commissione Tributaria centrale	Giudice	2,00
	Vice Presidente di Sezione	2,50
	Presidente di Sezione	3,00
	Presidente di Commissione	4,00
Commissione Tributaria di 1° Grado (prima del 1° aprile 1996)	Giudice	0,50
	Vice Presidente di Sezione	1,00
	Presidente di Sezione	1,50
	Presidente di Commissione	2,00
Commissione Tributaria di 2° Grado (prima del 1° aprile 1996)	Giudice	1,00
	Vice Presidente di Sezione	1,50
	Presidente di Sezione	2,00
	Presidente di Commissione	2,50

È equiparata al servizio di Presidente di Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado l'attività prestata quale componente del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria.

Si precisa che il periodo di 6 (sei) mesi e un giorno è equivalente ad un anno.

I punteggi della suddetta tabella non sono cumulabili fra di loro per lo stesso periodo di servizio, essendo valutabile solo il servizio quale titolare dell'incarico, e non quello prestato come supplente/reggente o applicato.

Per i magistrati tributari facenti parte della giurisdizione tributaria di cui all'art. 1 bis del decreto legislativo 31.12.1992 n. 545 e ss.mm.ii., i punteggi di cui alla presente tabella sono moltiplicati per il coefficiente 1,25.

I candidati dovranno indicare con la massima precisione, la data iniziale (*giorno, mese ed anno*) e finale (*giorno, mese ed anno*) di ogni periodo di servizio svolto (La data finale non potrà essere successiva alla data di nomina del successivo incarico al fine di non incorrere in sovrapposizione e duplicazioni dei periodi di servizio). Laddove siano riscontrate differenze, non debitamente giustificate e documentate, fra le date indicate dal candidato e le date risultanti dai sistemi informativi del Consiglio di Presidenza, prevarranno queste ultime. Per il servizio in corso la data finale coinciderà con quella della scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande.

Successivamente alla scadenza dei termini per la partecipazione, ogni candidato potrà consultare il proprio punteggio ed il punteggio attribuito alle altre domande presentate per il medesimo posto per cui egli concorre, sulla base dei criteri sopra indicati, secondo le istruzioni che saranno pubblicate.

Le domande dei candidati saranno contraddistinte dal codice ID identificativo della domanda.

ART. 6

COMMISSIONE CONCORSI

I concorsi/interpelli interni del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria sono istruiti nell'ambito delle competenze regolamentari della Commissione IV Concorsi, la quale ha altresì il compito di predisporre le proposte di delibera di graduatoria e le proposte di delibera di nomina da sottoporre all'adunanza plenaria.

La Commissione, ove reputato necessario, potrà lavorare anche in modalità *tele – video conferenza* (con l'utilizzo dei sistemi tecnico-informatici del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria), ai fini di una maggiore efficienza e celerità dell'iter concorsuale.

Art. 7

FORMAZIONE DEGLI ELENCHI, DELLE GRADUATORIE E ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI

La Commissione procederà allo scrutinio delle domande e, all'esito dell'istruttoria, alle eventuali esclusioni e, per ciascuno dei diversi incarichi e per ogni sede concorsuale, alla formazione degli elenchi dei candidati che hanno dichiarato la propria disponibilità all'incarico e sono in possesso dei requisiti prescritti, con specifica indicazione degli assegnatari dei posti a concorso.

Gli elenchi dei candidati idonei costituiscono **graduatorie** e sono formati in ordine di punteggio decrescente, ed in caso di parità di punteggio, in ordine di maggiore anzianità anagrafica, salvo giudizio di demerito.

Gli elenchi provvisori, approvati dal Consiglio in seduta plenaria, saranno pubblicati sul sito internet istituzionale del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, "www.giustizia-tributaria.it", nella sezione "PUBBLICITÀ LEGALE" e nella sezione "CONCORSI".

Tale pubblicazione avrà valore di notifica nei confronti di tutti i candidati, i quali potranno presentare le proprie osservazioni entro i successivi 15 giorni dalla pubblicazione.

Decorso il suddetto termine il Consiglio procederà alla approvazione delle graduatorie in via definitiva.

Il Consiglio di Presidenza provvede alla definitiva assegnazione degli incarichi presso le sedi concorsuali e alla corrispondente nomina degli aspiranti, secondo l'ordine di graduatoria degli elenchi approvati in via definitiva, e tenendo conto dell'ordine di preferenza espresso nella domanda di partecipazione.

I candidati nei cui confronti il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria esprime giudizio di demerito sono indicati negli elenchi in coda all'ultimo candidato collocato nelle graduatorie senza giudizio di demerito, secondo l'ordine di punteggio decrescente ed in caso di parità di punteggio in ordine di maggiore anzianità anagrafica.

Al riguardo si richiama l'art. 11, co. 5, del decreto legislativo 31.12.1992 n. 545 e ss.mm.ii., in cui è previsto che *“il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria esprime giudizio di demerito ove ricorra una delle seguenti condizioni:*

- a) Sanzione disciplinare irrogata al candidato nel quinquennio antecedente la data di scadenza della domanda per l'incarico per il quale concorre;*
- b) Rapporto annuo pari o superiore al 60 per cento tra il numero dei provvedimenti depositati oltre il termine di trenta giorni a decorrere dalla data di deliberazione e il totale dei provvedimenti depositati dal singolo candidato”;*

Il rapporto annuo fra il numero dei provvedimenti depositati oltre trenta giorni dalla data della deliberazione ed il numero totale dei provvedimenti depositati dal candidato, in tutte le Corti di Giustizia Tributaria ove ha esercitato le proprie funzioni, è computato con riferimento all'anno antecedente alla data di scadenza dei termini per la partecipazione al concorso.

Con il termine “provvedimento” si intende la sentenza e con il termine “deposito” si intende la data di trasmissione della minuta della sentenza.

Gli elenchi formati secondo l'ordine di graduatoria di cui al comma 1 del presente articolo, le esclusioni, le assegnazioni degli incarichi e le corrispondenti nomine, approvati dall'adunanza plenaria, sono pubblicati sul sito internet istituzionale del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria [“www.giustizia-tributaria.it”](http://www.giustizia-tributaria.it), sezione “CONCORSI” e sezione “PUBBLICITÀ LEGALE”. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti i concorrenti e agli interessati.

ART. 8

REVOCA DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Il candidato può revocare la domanda di partecipazione ad uno o più incarichi opzionati sino alla data di approvazione definitiva degli elenchi. Resta invariato l'ordine di preferenza degli incarichi indicati nella domanda di partecipazione.

La dichiarazione di revoca della domanda dovrà essere resa in forma scritta, debitamente firmata, ed inviata, unitamente a copia di un documento di identità o di riconoscimento equipollente in corso di validità, mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo: ufficioconcorsicpgt@pce.finanze.it .

ART. 9

AVVERTENZE

Successivamente alla approvazione definitiva delle graduatorie da parte del Consiglio è ammessa la rinuncia all'incarico assegnato solo per giustificato e comprovato motivo, entro e non oltre la notifica del decreto ministeriale di nomina. La suddetta rinuncia comporta la decadenza dalla intera procedura concorsuale.

Dalla notifica del decreto ministeriale di nomina, la rinuncia all'incarico non è più ammissibile e si applica la disciplina di cui all'articolo 12, co. 1, lettera d), del decreto legislativo 31.12.1992 n. 545 e ss.mm.ii. .

Lo scorrimento delle graduatorie è possibile sino al Decreto Ministeriale di nomina e comunque non oltre 12 mesi dalla pubblicazione delle stesse, ovvero dalla pubblicazione in data antecedente di un successivo bando di concorso interno, come previsto dalla Risoluzione n. 10 del 21.10.2014;

Lo scorrimento delle graduatorie è effettuato nel rispetto dell'ordine, tenuto conto delle preferenze espresse, e dei posti assegnati secondo le disponibilità al momento in cui le graduatorie sono divenute valide ed efficaci, per cui non è possibile disporre consequenziali cambi di posto ad libitum, al verificarsi di ogni singola rinuncia o altro impedimento alla nomina fino al definitivo "assestamento", in un tempo indeterminato, delle graduatorie (cfr: Sentenza TAR Lazio n. 04258 del 29 gennaio 2020).

Le comunicazioni agli interessati verranno inoltrate esclusivamente all'indirizzo *PEC*, che si intende obbligatorio, fornito dai candidati.

Ogni cambiamento dei recapiti indicati deve essere comunicato al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria - Ufficio Concorsi - ufficioconcorsicpgt@pce.finanze.it .

Il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria non assume alcuna responsabilità in caso di mancata ricezione della domanda o di altre comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito, o da mancata o tardiva segnalazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telematici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

ART. 10

PUBBLICITÀ LEGALE E ACCESSO AGLI ATTI

Il presente bando, gli elenchi e le graduatorie, provvisori e definitivi, le esclusioni, le assegnazioni degli incarichi e corrispondenti nomine, saranno pubblicati sul sito internet istituzionale del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, "www.giustizia-tributaria.it", nella sezione "PUBBLICITÀ LEGALE" e nella sezione "CONCORSI", ai fini della decorrenza dei termini per le eventuali osservazioni ed impugnative, ai sensi dell'art. 32 della legge 18.6.2009, n. 69.

L'accesso agli atti potrà avvenire in conformità alla vigente normativa e secondo le modalità previste dal Regolamento approvato con delibera consiliare n. 1304/2018 e ss.mm.ii., e pubblicato nel sito internet istituzionale del Consiglio di Presidenza, nella Sezione "REGOLAMENTI". Gli appositi moduli sono pubblicati nella sezione "OPERAZIONE TRASPARENZA".

ART. 11

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), si informano i candidati che i dati raccolti con la domanda di partecipazione alla procedura concorsuale saranno trattati, anche mediante l'utilizzo di procedure informatizzate, esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della procedura stessa e per le successive attività inerenti all'eventuale procedimento di nomina ed immissione in servizio, nel rispetto della normativa specifica, anche in caso di comunicazione a terzi.

Le finalità di trattamento hanno come presupposto giuridico le attività di cui all' art. 24 del decreto legislativo 31.12.1992, n. 545/1992 e ss.mm.ii. (visionabili anche sul sito internet istituzionale del CPGT), obblighi di legge a cui sono sottoposte le Pubbliche Amministrazioni, nonché l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri.

I dati personali sono raccolti e trattati presso il Consiglio di Presidenza di Giustizia Tributaria – Via Solferino n. 15 - 00185 Roma, Ufficio Concorsi.

Il conferimento dei dati è obbligatorio in ordine alla valutazione dei requisiti di partecipazione alla procedura concorsuale e al possesso dei titoli, pena rispettivamente l'esclusione dal concorso ovvero la mancata valutazione dei titoli stessi.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate alle altre strutture dell'Amministrazione e ai soggetti direttamente interessati allo svolgimento della procedura o alla posizione giuridica dei candidati.

I dati saranno conservati per il tempo necessario al raggiungimento delle finalità ed in conformità agli obblighi di legge.

Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui agli articoli 15 e ss. del citato Regolamento (UE) 2016/679, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, nonché di opporsi al loro trattamento. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti dell'Ufficio competente per la procedura cui l'interessato ha partecipato. Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo:
Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, Via Solferino n.15, 00185 Roma.

LA PRESIDENTE
Firmatario1

DOMANDA BANDO N. 2/2025. BANDO DI CONCORSO, PER ASSEGNAZIONE DI DIVERSO INCARICO, RISERVATO AI COMPONENTI IN SERVIZIO NELLE CORTI DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO PER LA COPERTURA DEI POSTI VACANTI DI GIUDICE DELLE CORTI DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO.

Il/La sottoscritto/a, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi degli artt. 483, 495 e 496 del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.

a)

Cognome (campo obbligatorio)	Nome (campo obbligatorio)		
Codice fiscale (campo obbligatorio)	Nato/a il (campo obbligatorio)		
a (campo obbligatorio)	Prov. (campo obbligatorio)		
Residente in via/piazza (campo obbligatorio)	n. civico (campo obbligatorio)		
Comune (campo obbligatorio)	Prov. (campo obbligatorio)		C.A.P. (campo obbligatorio)
Domiciliato in via/piazza (compilare se il domicilio è diverso dalla residenza)		n. civico (campo obbligatorio)	
Comune (campo obbligatorio)	Prov. (campo obbligatorio)	C.A.P. (campo obbligatorio)	
Tel./Cell. (campo obbligatorio)	Pec (campo obbligatorio)		E-mail istituzionale (campo obbligatorio)
E-mail (e mail secondaria) (campo facoltativo)			

Incarico attuale: (alternativa obbligatoria) ☐ PRESIDENTE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI (menù a tendina con l'elenco delle CGT di primo grado) ☐ PRESIDENTE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DI (menù a tendina con l'elenco delle CGT di secondo grado) ☐ PRESIDENTE DI SEZIONE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI (menù a tendina con l'elenco delle CGT di primo grado) ☐ PRESIDENTE DI SEZIONE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DI (menù a tendina con l'elenco delle CGT di secondo grado) ☐ VICEPRESIDENTE DI SEZIONE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI (menù a tendina con l'elenco delle CGT di primo grado) ☐ VICEPRESIDENTE DI SEZIONE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DI (menù a tendina con l'elenco delle CGT di secondo grado) ☐ GIUDICE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI (menù a tendina con l'elenco delle CGT di primo grado) ☐ GIUDICE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DI (menù a tendina con l'elenco delle CGT di secondo grado) ☐ CONSIGLIERE DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA	
---	--

DICHIARA

b) ¹

b.1) di essere

☐ **Magistrato Tributario**

CHIEDE

di partecipare al Bando n. 2/2025

CONCORSO PER ASSEGNAZIONE DI DIVERSO INCARICO, RISERVATO AI COMPONENTI IN SERVIZIO NELLE CORTI DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO PER LA COPERTURA DEI POSTI VACANTI DI GIUDICE

E DICHIARA LA DISPONIBILITA' A RICOPRIRE I SEGUENTI INCARICHI PRESSO LE CORTI DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO, INDICATI IN ORDINE DI PREFERENZA:

☐ GIUDICE DI CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO:

(menù a tendina con le sedi delle Corti di Giustizia Tributaria di I grado a concorso per l'incarico.)

☐ GIUDICE DI CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO:

(menù a tendina con le sedi delle Corti di Giustizia Tributaria di II grado a concorso per l'incarico)

1. _____ (INCARICO PRIMO IN ORDINE DI PREFERENZA)
2. _____ (INCARICO SECONDO IN ORDINE DI PREFERENZA)
3. _____ (INCARICO TERZO IN ORDINE DI PREFERENZA)²

¹ ***L'opzione magistrato tributario è automaticamente selezionata quando il candidato risulta essere stato nominato Magistrato Tributario con specifico Decreto Ministeriale.***

I magistrati tributari sono i nuovi magistrati professionali, introdotti dalla Riforma della Giustizia Tributaria (Legge n. 130/2022 e ss.mm.ii.).

Art. 1-bis del D.Lgs. n. 545/1992 e ss.mm.ii

“La giurisdizione tributaria è esercitata dai magistrati tributari e dai giudici tributari nominati presso le corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, presenti nel ruolo unico nazionale di cui all'articolo 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183, alla data del 1° gennaio 2022. I magistrati tributari di cui al comma 1 sono reclutati secondo le modalità previste dagli articoli da 4 a 4 – quater.”

Sono altresì magistrati tributari, i magistrati transitati nella giurisdizione tributaria, ai sensi dell'articolo 1, commi da 4 a 9, della Legge n. 130/2022 e ss.mm.ii.

² ***(Il candidato potrà scegliere di partecipare al massimo per n. 5 posti complessivamente fra tutti quelli previsti dal bando di concorso indicandoli secondo l'ordine di preferenza).***

E A TAL FINE DICHIARA ALTRESI'

c) di aver svolto il seguente servizio nelle Commissioni Tributarie/Corti di Giustizia Tributaria/Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria:

Incarico	Commissione/Corte di organica appartenenza	Sede	dal gg/mm/aa	al gg/mm/aa
Giudice ☐ Vicepresidente di sezione ☐ Presidente di sezione ☐ Presidente di Commissione ☐ Componente CPGT ☐ (alternativa obbligatoria) unica scelta	C.T.R. /CGT II ☐ C.T.P./CGT I ☐ C.T.C. ☐ C.T.1 gr ☐ C.T.2 gr. ☐ CPGT ☐ (alternativa obbligatoria)	di (campo obbligatorio)	--/--/-- (campo obbligatorio)	--/--/-- (campo obbligatorio)
Giudice ☐ Vicepresidente di sezione ☐ Presidente di sezione ☐ Presidente di Commissione ☐ Componente CPGT ☐ (alternativa obbligatoria) unica scelta	C.T.R. /CGT II ☐ C.T.P./CGT I ☐ C.T.C. ☐ C.T.1 gr ☐ C.T.2 gr. ☐ CPGT ☐ (alternativa obbligatoria)	di (campo obbligatorio)	--/--/-- (campo obbligatorio)	--/--/-- (campo obbligatorio)
.....				

d) di essere in possesso dell'attestato di bilinguismo relativo alla conoscenza della lingua italiana e tedesca disciplinato dall'art. 4, 3° comma, numero 4, del Decreto del Presidente della Repubblica 26.7.1976, n. 752 e s.m.i. (Obbligatorio solo per coloro che intendono partecipare per la sede di Bolzano).

e) con riferimento agli incarichi presso le sedi di cui, con la presente domanda, ha dichiarato la disponibilità ad assumere la titolarità, quanto segue:

e.1) DICHIARAZIONE PER I COMPONENTI CGT

Esempio 1:

1. Giudice CGT I GRADO BARI
2. Giudice CGT I GRADO AVELLINO
3. Giudice CGT I GRADO SALERNO

Esempio 2:

1. Giudice CGT I GRADO TORINO
2. Giudice CGT II GRADO VENETO
3. Giudice CGT II GRADO LAZIO

Il sistema gestionale informatico renderà visibili all'interessato esclusivamente i posti per i quali potrà concorrere in base all'incarico attualmente ricoperto, e ai requisiti professionali dichiarati.

di essere in possesso del seguente titolo di studio (campo obbligatorio):

STATUS LAVORATIVO (campo obbligatorio)

Di svolgere la/le seguente/i attività lavorativa/e:

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____

Note:

—

—

Di essere:

1. ☐ titolare di Studio professionale individuale

2. ☐ socio o associato di:

☐ Associazioni professionali società di servizi che esercitano attività di consulenza, assistenza, rappresentanza nella materia fiscale;

☐ Associazioni professionali o studi professionali nei quali uno o più soci esercitano attività di consulenza, assistenza, rappresentanza nella materia fiscale;

☐ Società che predispongono dichiarazioni fiscali e/o detengono scritture contabili per conto di terzi;

Sede dello Studio (in caso di più sedi indicarle):

in _____ (Prov.) _____ Via _____ n°. _____

specificare attività: _____

3. ☐ Pensionato

REQUISITI GENERALI (campo obbligatorio) *

☐ di essere allo stato in possesso dei requisiti previsti dalla legge per l'incarico ricoperto nella Corte di Giustizia Tributaria di appartenenza (art.7, D.Lgs 545/92)

☐ di non avere conoscenza alla data odierna di procedimenti penali per cui sia stato emesso provvedimento cautelare personale o reale nei propri confronti o essere comunque stato

sottoposto a perquisizione in procedimenti penali in fase di indagine, o comunque aver ricevuto l'avviso di conclusione delle indagini ex art.415 bis c.p.p.

Ovvero (specificare lo stato del procedimento, l'autorità giudiziaria competente):

☐ di non avere procedimenti penali per cui si sia assunta la qualità di imputato.

Ovvero di essere imputato nel procedimento penale...

☐ di non avere condanne in procedimenti penali.

Ovvero (specificare le eventuali condanne ricevute)

**** Le eventuali variazioni a quanto dichiarato, debbono essere comunicate nel termine di 60 giorni dal verificarsi dell'evento che determina il cambiamento dello status del dichiarante.***

ASSENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITA' (campo obbligatorio)

☐ di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 8 del D.Lgs n. 545/92 e successive modificazioni ed integrazioni

ed in particolare

☐ di non esercitare, in qualsiasi forma, attività di consulenza tributaria, di assistenza o rappresentanza dei contribuenti nei rapporti con l'Amministrazione finanziaria o con Enti locali forniti del poter impositivo o comunque nelle controversie di carattere fiscale.

☐ di non essere socio, associato di società o di associazioni professionali che esercitano attività di consulenza tributaria, assistenza o rappresentanza dei contribuenti nei rapporti con l'Amministrazione finanziaria o con Enti locali forniti del potere impositivo o comunque nelle controversie di carattere fiscale.

☐ di non avere coniuge, convivente, parenti fino al 2° grado o affini fino al 1° grado che versano nella situazione di cui all'art.8, comma 1-bis D.Lgs 545/92.

☐ di non versare nelle residue fattispecie delle lett. a), b), c), d), e), h), g) l) ed m-bis), comma 1, art. 8 del D.L.gs 545/92.

INFORMATIVA ATTIVITÀ LAVORATIVA DEL CONIUGE, PARENTI O AFFINI ART. 8, COMMA 1-bis, D.LGS. N. 545/92.³

(Da compilare solo se il coniuge, parenti o affini svolgano attività idonea a comportare incompatibilità)

Il/la sottoscritto/a ha:

☐ coniuge ☐ convivente ☐ parente fino al 2° ☐ affine in 1° grado

nome _____ cognome _____

nato/a a _____ il _____ residente in _____

iscritto/a all'albo professionale degli _____ di _____

1. ☐ titolare dello studio professionale sito in _____

via _____ n. _____

2. ☐ socio/associato di associazione professionale/società di professionisti _____

Situato in _____ via _____ n. _____

e che, anche in forma non individuale ed anche se in modo saltuario o accessorio ad altra prestazione,

☐ esercita la consulenza tributaria

☐ detiene⁴ scritture contabili per conto di terzi;

☐ redige bilanci per conto di terzi

Specificare il luogo di svolgimento delle predette attività:

nella/e Regione/i _____

Città _____ Provincia/e _____

³ N.B. Qualora siano da indicare più parenti o affini nelle condizioni di cui sopra, allegare un modello per ciascuno

⁴ Si rappresenta che la tenuta e la conservazione delle scritture contabili del fallimento da parte del curatore non realizza ipotesi di incompatibilità

e.2) DICHIARAZIONE PER I COMPONENTI CGT MAGISTRATI TRIBUTARI

REQUISITI GENERALI (campo obbligatorio) *
☐ di essere allo stato in possesso dei requisiti previsti dalla legge per l'incarico ricoperto nella Corte di Giustizia Tributaria di appartenenza (art.7, D.Lgs 545/92)
☐ di non avere conoscenza alla data odierna di procedimenti penali per cui sia stato emesso provvedimento cautelare personale o reale nei propri confronti o essere comunque stato sottoposto a perquisizione in procedimenti penali in fase di indagine, o comunque aver ricevuto l'avviso di conclusione delle indagini ex art.415 <i>bis</i> c.p.p.
Ovvero (specificare lo stato del procedimento, l'autorità giudiziaria competente):
☐ di non avere procedimenti penali per cui si sia assunta la qualità di imputato.
Ovvero di essere imputato nel procedimento penale (specificare il numero di procedimento, l'autorità giudiziaria e lo stato del procedimento)
☐ di non avere condanne in procedimenti penali.
Ovvero (specificare le eventuali condanne ricevute)

** Le eventuali variazioni a quanto dichiarato, debbono essere comunicate nel termine di 60 giorni dal verificarsi dell'evento che determina il cambiamento dello status del dichiarante.*

ASSENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITA' (campo obbligatorio)
☐ di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 8 del D.Lgs n. 545/92 e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero di non trovarsi in nessuna delle situazioni di

incompatibilità di cui al Titolo I, Capo II, dell'Ordinamento Giudiziario, R.D. 30 gennaio 1941, n.12, nonché in nessuna delle ipotesi di incompatibilità di cui ai commi 1 e ss.

ed in particolare

☐ di non trovarsi in nessuna situazione di incompatibilità di cui all'art. 16 del R.D. 12/1941, oppure:

☐ di non avere rapporti di parentela o affinità con esercenti la professione forense nei termini indicati dall'art. 18, oppure di avere i seguenti rapporti: _____

☐ di non avere rapporti di parentela o affinità con magistrati nella stessa sede nei termini di cui all'art. 19, oppure di avere i seguenti rapporti:

☐ di non avere coniuge, convivente, parenti fino al 2° grado o affini fino al 1° grado che svolgono attività che rientrano nelle fattispecie di cui all'art.8, comma 1-*bis* D.Lgs 545/92 (e cioè, non esaustivamente, di coloro che iscritti in albi professionali esercitano, anche in forma non individuale, anche se in modo saltuario od accessorio ad altra prestazione, attività di consulenza tributaria, detengono le scritture contabili ovvero redigono i bilanci, ovvero svolgono attività di consulenza, assistenza o di rappresentanza, a qualsiasi titolo e anche nelle controversie di carattere tributario, di contribuenti singoli o associazioni di contribuenti, di società di riscossione dei tributi o di altri enti impositori).

☐ di non versare nelle residue fattispecie delle lett. a), b), c), d), e), h), g) l) ed m-*bis*), del comma 1, dell'art. 8 del D.Lgs 545/92.

**INFORMATIVA ATTIVITÀ LAVORATIVA DEL CONIUGE, PARENTI O AFFINI ART. 8, COMMA 1-*bis*,
D.LGS. N. 545/92.⁵**

(da compilare solo se il coniuge, parenti o affini svolgano attività potenzialmente idonea a comportare incompatibilità)

Il/la sottoscritto/a ha:

☐ coniuge ☐ convivente ☐ parente fino al 2° ☐ affine in 1° grado

nome _____ cognome _____
 nato/a a _____ il _____ residente in _____
 iscritto/a all'albo professionale degli _____ di _____
 1. ☐ titolare dello studio professionale sito in _____
 via _____ n. _____
 2. ☐ socio/associato di associazione professionale/società di professionisti _____

 situato in _____ via _____ n. _____
 e che, anche in forma non individuale ed anche se in modo saltuario o accessorio ad altra
 prestazione,
☐ esercita la consulenza tributaria
☐ detiene⁶ scritture contabili per conto di terzi;
☐ redige bilanci per conto di terzi
☐ svolge attività di consulenza, assistenza o di rappresentanza, a qualsiasi titolo e anche nelle
 controversie di carattere tributario

Specificare il luogo di svolgimento delle predette attività:
 nella/e Regione/i _____
 Città _____ Provincia/e _____

f) Dichiaro, inoltre, di avere compreso l'informativa sul trattamento dei dati di cui all'articolo 11 del bando di concorso e di essere consapevole che i dati forniti verranno elaborati per l'espletamento della procedura concorsuale in oggetto e resi noti con le forme di pubblicità previste dal decreto del Ministro delle Finanze 02.06.1998 n. 231 e s.m.i., e dall'art. 32 della Legge 18.06.2009, n. 69.

- ☐ **Allega copia di documento di identità o di riconoscimento equipollente in corso di validità con file in formato PDF.**
- ☐ **Allega la ulteriore documentazione a comprova delle dichiarazioni rese, ovvero finalizzata a chiarimenti e precisazioni in merito ad esse con files in formato PDF.**

⁵N.B. Qualora siano da indicare più parenti o affini nelle condizioni di cui sopra, allegare un modello per ciascuno

⁶ Si rappresenta che la tenuta e la conservazione delle scritture contabili del fallimento da parte del curatore non realizza ipotesi di incompatibilità